

N. 00174/2014REG.PROV.COLL.
N. 01310/2007 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1310 del 2007, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Caruso, con domicilio eletto presso Silvana Patanella in Palermo, via Siracusa, 27/C;

contro

Ass.To Reg.Le Presidenza, Ass.To Reg.Le Bb.Cc.Aa. e P.I., Ass.To Reg.Le Bilancio e Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, N. 81;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CATANIA - IV SEZIONE n. 00150/2007, resa tra le parti, concernente riconoscimento infermità per causa di servizio - equo indennizzo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il Cons. Giuseppe Barone e uditi per le parti gli avvocati M. G. Caruso e avv. di Stato Pollara;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, già dipendente regionale, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due infermità: -OMISSIS-

La CMO giudicava entrambe le infermità come dipendenti da causa di servizio.

Il CPP presso la presidenza della Regione Sicilia esprimeva parere contrario al riconoscimento del diritto all'equo indennizzo per le seguenti ragioni: quanto alla -OMISSIS-, pur riconoscendone la causa di servizio, riteneva che la stessa non era stata denunciata entro il termine di mesi sei da quando il ricorrente ne aveva avuto conoscenza; quanto alla -OMISSIS- perché riteneva che non fosse dipendente da causa di servizio.

Con il D.A. n. 4127 del 5.9.97 l'Assessorato alla Presidenza, con proprio provvedimento, recepiva il predetto parere e respingeva la richiesta del sig. Naccarato, che procedeva alla sua impugnazione presso il competente TAR, facendo valere le seguenti censure:

- 1) violazione dell'art. 36 del DPR 686/57
- 2) violazione della l. 241/90 e della l.r. 10/91. Eccesso di potere sotto molteplici aspetti.

Si costituiva in giudizio l'Assessorato che, giudicando corretto il parere del C.P.P. , chiedeva il rigetto del ricorso.

Il TAR, con la sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso per ciò che attiene al riconoscimento dell'equo indennizzo per la --OMISSIS--. Il Tribunale ha ritenuto che il Comitato per le P.P. avesse reso il proprio parere obbligatorio in maniera completa e congrua, così che non sussistevano ragioni per discostarsene.

Quanto, invece, all'infermità della -OMISSIS-, il TAR ha ritenuto che sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'equo indennizzo, in quanto non risultava rispondente a verità la circostanza posta a fondamento

del diniego impugnato, e cioè a dire che il ricorrente avesse denunciato la predetta infermità oltre il termine di sei mesi, decorrenti dalla conoscenza dell'infermità stessa.

Conclusivamente il ricorso veniva in parte accolto e in parte respinto.

Avverso la sentenza n. 150/2007 del TAR, sez. di Catania, che così si era pronunciata, ha proposto appello il sig. [REDACTED], che ha fatto valere il seguente motivo: omessa pronuncia esplicita sui motivi del ricorso. Difetto di motivazione.

Si è costituita l'Amministrazione intimata, che, con motivi che si rifanno in chiave critica alla motivazione della sentenza impugnata, ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza del 6 febbraio 2014, uditi i difensori delle parti, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Ad avviso del Consiglio il primo giudice ha errato nell'affermare che il parere del C.P.P., nella parte in cui ha disconosciuto la causa di servizio per la -- OMISSIS--, fosse stato reso in maniera congrua e completa e cioè senza i difetti denunciati dal ricorrente con la censura di eccesso di potere.

È vero che il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio è predisposto dalla legge in maniera tale che il parere di maggiore rilievo, avente natura obbligatoria anche se non vincolante, deve essere reso dal C.P.P., ma non può dubitarsi che tale parere, seppure reso nell'esercizio di un potere discrezionale, deve comunque rispettare i criteri fondamentali dell'azione amministrativa, quali la ragionevolezza, la coerenza e la pertinenza, cosa che nel caso specifico non sembra al Collegio che sia avvenuto.

Nel verbale A.B. n. 108 del 2.9.1991 la C.M.O. dell'Ospedale Militare di Messina, in merito alle infermità denunciate dal sig. [REDACTED], ha affermato che il medesimo "era stato a lungo esposto all'azione lesiva di fattori perfrigeranti e reumatizzanti, dovendo, tra l'altro, per lo svolgimento dei propri compiti, svolgere le proprie funzioni in luoghi aperti e raggiungere in

qualsiasi stagione le zone più disparate, dislocate nell'ambito della Sicilia orientale, esponendosi alle inclemenze meteorologiche ed ai continui microtraumi...Tali fattori lesivi di servizio hanno assunto il ruolo di concausa efficiente e preponderante nel determinismo delle infermità di cui ai punti 1 e 2 del giudizio diagnostico” -OMISSIS-”.

Tali precise valutazioni, non sono state adeguatamente considerate dal C.P.P. che, senza esternare a proposito la necessaria motivazione, si è limitato a rilevare che “non risultano elementi fisiopatologici che non siano da ritenersi compatibili con l'età anagrafica del soggetto (circa 50 anni)”. E ancora che “dalla documentazione acquisita non emergono elementi di episodi acuti tali da giustificare la -OMISSIS-”.

Come è facile rilevare il giudizio del C.P.O. appare illogico e non pertinente se si tiene conto che la C.M.O. dell'Ospedale Militare di Messina, con considerazioni medico diagnostiche, espresse all'unanimità, aveva precisato che “i fattori lesivi di servizio hanno assunto il ruolo di concausa efficiente e preponderante nel determinismo delle infermità” ovvero della -OMISSIS-. Mentre dunque la C.M.O. aveva affermato che i fattori lesivi del servizio sono da considerare la concausa efficiente e preponderante delle infermità, e ciò a seguito di precise valutazioni medico-diagnostiche, espresse all'unanimità, il C.P.O., senza fornire a riguardo alcuna giustificazione, afferma che gli elementi patologici rilevati sono semplicemente dovuti “all'età anagrafica del soggetto”, il quale non avrebbe registrato episodi acuti.

A corredo del proprio parere il C.P.O. richiama il “motivato rapporto di servizio del Soprintendente, che depone in massima parte -OMISSIS-, che ben poco possono influire sul determinismo delle affezioni”

Anche quest'ultimo richiamo al rapporto del servizio del Soprintendente conferma, sotto diverso aspetto, il denunziato vizio di eccesso di potere.

Il parere del C.P.P., fatto proprio dall'Assessorato, porta il n. 698 del 10.4.1997 ed esso fa riferimento al rapporto del Soprintendente del 20.4.1989, a firma dell'arch. Paolini, trasmesso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania

all'Assessorato regionale. Lo stesso C.P.P. successivamente al 20.4.1989 chiese, con proprio parere n. 533 del 10.9.92, un supplemento di istruttoria, che fu esitata con successiva nota n. 2623 del 15.3.95 della Soprintendenza di Catania, che trasmise un'ulteriore relazione sul servizio svolto dal sig. [REDACTED], allegando un prospetto delle prestazioni di lavoro straordinario e delle missioni effettuate nel quinquennio 1984-1989.

Orbene nel citato parere n. 689/97, che ha dato luogo all'impugnato decreto assessoriale di diniego, si tiene conto unicamente del rapporto del Soprintendente del 20.4.1989, mentre non si tiene in nessun conto, pare addirittura che non si prenda neppure in considerazione, la successiva relazione resa con nota del 15.3.1995 n. 2623, che era stata espressamente sollecitata, quale integrazione dell'istruttoria, dallo stesso C.P.P.. Così operando il C.P.P. è incorso in una evidente contraddizione, giacché, in un primo momento, e cioè il 10.9.1992, col proprio parere n. 533 ha chiesto un supplemento di istruttoria, con ciò dichiarando di non avere sufficienti elementi per provvedere, e successivamente quando ha ricevuto la nuova relazione del Soprintendente, di cui alla nota n. 2623 del 15.3.1995, non ne ha tenuto alcun conto, utilizzando, ai fini del suo parere conclusivo, la relazione del 20.4.1989, che lo stesso C.P.P. aveva ritenuto insufficiente ai fini di una definitiva valutazione del caso.

L'evidente contraddizione e illogicità, in cui è incorso l'organo consultivo dell'Assessorato, determina l'illegittimità del parere reso per eccesso di potere sotto la forma del vizio della motivazione e del difetto dell'istruttoria, vizi che si trasmettono al provvedimento di diniego impugnato, che ha fatto proprio il parere reso dal C.P.P., senza, peraltro, esercitare nessun controllo e, quindi, senza accorgersi della non pertinenza del contenuto del parere rispetto ai giudizi espressi dalla commissione medica.

A proposito questo Consiglio ha già stabilito che l'amministrazione, cui spetta di emanare il provvedimento definitivo, non è tenuta ad esplicitare ulteriormente, se non per relationem, le ragioni per cui aderisce al parere del

Comitato., Tuttavia è altrettanto vero che alla stessa incombe l'onere di verificare che quest'ultimo, nel pronunciarsi, abbia tenuto conto delle argomentazioni eventualmente di segno opposto, svolte dagli altri organi tecnici, già intervenuti nel precedente ed autonomo procedimento finalizzato ad accertare la dipendenza da causa di servizio (C.G.A. 28.2.2011 n. 138).

In conclusione il Collegio ritiene, diversamente da quanto ha statuito il giudice di primo grado, che vada accolto il motivo fatto valere con il ricorso in primo grado con cui il ricorrente ha denunziato l'eccesso di potere dell'atto impugnato per difetto della motivazione e dell'istruttoria.

Il ricorso va quindi accolto, con assorbimento di ogni altra censura.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,

definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, annulla la sentenza di primo grado nella parte impugnata e, per l'effetto, annulla il decreto n. 4127 del 5.9.1997 dell'Assessorato della Regione Siciliana.

Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore del ricorrente in Euro 3.000,00, oltre CPA e IVA , e oltre al rimborso dei contributi unificati di primo e secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente FF

Ermanno de Francisco, Consigliere

Silvia La Guardia, Consigliere

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)